

## **TI\_GERICHTE 36.2003.91 vom 25. September 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-09-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2003.91](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2003.91)

FR: TI\_GERICHTE 36.2003.91 du 25 septembre 2003

IT: TI\_GERICHTE 36.2003.91 del 25 settembre 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 49**

LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000). Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore: a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato; b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie. L'espressione "di regola" tende a volere salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal. Per il 2002 come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante è rilevato dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza (D.E. 6.11.2001). Per quanto attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito è il 2001/2002. Il DE 26 novembre 2002 concernente appunto le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di reddito più sopra evocati, ossia CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.-- per famiglie. Anche per l'anno 2004 il Consiglio di Stato, con Decreto Esecutivo dello scorso 12 novembre 2003, ha ribadito le basi di calcolo per la concessione del sussidio confermando il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante (2001 – 2002) ed i limiti di reddito per la concessione del sussidio: CHF 22'000.- per le persone sole, CHF 34'000.- per i membri delle famiglie e 1° figlio, rispettivamente a CHF 55'000.- è stato confermato il reddito di riferimento della famiglia. 2.3. Come indicato con l'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall'esecutivo cantonale, nei seguenti casi: "a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza; b) delle persone soggette all'imposta alla fonte; c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa; d) in altri casi particolari." In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va

accertato dall'Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, "in particolare nei seguenti casi": " a) persone soggette all'imposta alla fonte; b) decesso del coniuge; c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile; d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante; e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante; f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa; g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio; h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità; i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale; l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità; m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili." 2.4. Nel caso concreto l'assicurato non invoca una diminuzione del reddito conseguito mediante il versamento della pensione e della rendita AVS. Il reddito risulta, anzi leggermente aumentato come desumibile degli incarti fiscali acquisiti. A ragione, dunque, l'amministrazione ha fatto riferimento alla decisione di tassazione 2001-2002 che ritiene un reddito imponibile superiore ai limiti fissati dal Consiglio di Stato (cfr. punto 2.2). 2.5. Il ricorrente sostiene che la sua tassazione sia errata e non possa costituire da base per la determinazione del sussidio. Per prassi di questo TCA ogni tassazione è presunta conforme a realtà e l'amministrazione ne è vincolata (cfr. STCA 2 giugno \_\_\_\_\_ in re \_). In ambito di fissazione dei contributi AVS, per costante giurisprudenza del TFA si è sempre ritenuto che: " Le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione della Cassa unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss)." Gli stessi principi sono stati evocati anche nella sentenza 22 maggio 1997, 36.96.79. 2.6. Nel caso concreto \_\_\_\_\_ ha ricevuto la decisione di tassazione 2001 – 2002 senza contestarla minimamente. Detta decisione di tassazione non ha ritenuto il versamento da parte dell'assicurato ricorrente alla moglie separata dell'importo di CHF 1'000.- mensili per complessivi CHF 12'000.- in media annua a titolo di alimenti. Anzi l'autorità di tassazione

ha considerato che detti CHF 1'000.- mensili siano stati versati, nonostante le attestazioni di ricevuta della signora, direttamente dalla Cassa Pensione \_\_\_\_\_. Il tutto come all'annotazione del funzionario dell'UT che ha indicato, a mano, sulla dichiarazione fiscale del signor \_\_\_\_\_ 2001 – 2002, che i CHF 12'000.- sono “versati dalla Cassa Pensione direttamente alla ex moglie”. Ora tale circostanza è stata smentita dall'assicurato stesso, dalle attestazioni della ex moglie dell'assicurato e l'istruttoria di causa ha dimostrato come nessun importo pensionistico venga versato direttamente da \_\_\_\_\_ alla moglie del signor \_\_\_\_\_. Rettamente, siccome alimenti versati al coniuge separato, l'importo di cui sopra doveva fare l'oggetto di una deduzione ed il conseguente reddito imponibile avrebbe permesso la concessione del sussidio. Nel caso in esame l'UT ha commesso un errore basandosi verosimilmente su una indicazione imprecisa del fiduciario che si è occupato in precedenza delle tassazioni del ricorrente. Tale errore, riferito comunque alla tassazione 1997-1998 (doc. \_), è derivato da una annotazione del funzionario UT sul fax della fiduciaria \_\_\_\_\_. Nonostante tale annotazione di versamento della pensione "... già dedotti 1'000.- che vengono versati alla ex moglie" la tassazione 1997-1998 riporta correttamente la deduzione di CHF 12'000.- in media annua per alimenti.

Incomprensibilmente per la tassazione 2001-2002 (per gli anni in cui la tassazione di riferimento per la concessione del contributo al pagamento del premio dell'assicurazione malattia è stato il biennio 1999-2000 l'assicurato ha indicato concessione del contributo) l'UT non ha ammesso la deduzione degli alimenti. Come indicato il funzionario dell'UT ha commesso un errore fondandosi verosimilmente su di una vecchia annotazione che comunque non era stata ritenuta per la tassazione cui si riferiva. Questo errore ha comportato la fissazione di un reddito imponibile manifestamente errato. \_\_\_\_\_, la cassa pensione cui il ricorrente è affiliato e dalla quale percepisce la rendita, ha confermato a più riprese l'assenza di suoi versamenti diretti alla signora \_\_\_\_\_. L'errore dell'UT è quindi palese ed evidente ed il ricorrente, a causa delle sue precarie condizioni di salute, non ha reagito impugnando la tassazione in discussione. Tale carenza è stata comunque materialmente "ovviata" dal condono di cui è cenno in corso di motivazione. L'errore non deve però comportare ulteriore disagio al ricorrente in ambito di sussidi ai premi LAMal 2003. La tassazione di riferimento contiene una posta di CHF 12'000.- in media annua che non è stata ammessa mentre doveva essere ritenuta e correttamente dedotta dal reddito esposto da \_\_\_\_\_. Il reddito imponibile si trova quindi maggiorato di CHF 12'000.-. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve ritenere l'errore nella tassazione quale errore manifesto. Non si tratta di verificare una contabilità complessa o di accertare aspetti fiscali specifici e di dettaglio. In casu si tratta di evidenziare come l'assicurato avesse indicato la deduzione degli alimenti e come gli stessi non siano stati ritenuti in maniera erronea da parte dell'UT. L'errore è, come detto, palese e va rettificato. In queste circostanze va ritenuto che il ricorrente avrebbe dunque avuto diritto al sussidio per l'anno in discussione se l'UT avesse considerato la deduzione degli alimenti versati al coniuge nella misura imposta dalla Legge Tributaria allora in vigore. La decisione impugnata va annullata e l'incarto rinviato all'amministrazione affinché determini il diritto al sussidio ed il suo ammontare.